

Proroga dei poteri del commissario straordinario dello Istituto superiore di studi del lavoro e della cooperazione « Luigi Luzzatti » Pag. 5087

Scioglimento della società cooperativa agricola « Stalla sociale di Caerano S. Marco » - Società cooperativa a r.l. Pag. 5088

Scioglimento della società cooperativa agricola di produzione e lavoro La Proletaria, in Ascoli Satriano. Pag. 5088

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 5088

Media dei cambi e dei titoli Pag. 5088

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso, per titoli, a ventitre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara Pag. 5089

Ospedale civile di Cuneo: Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 5092

Ospedali « Card. Ascalesi e S. Gennaro » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 5092

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 5092

Ospedale « S. Matteo » di Pavia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia vascolare Pag. 5092

Ospedale per gli infermi di Faenza: Concorso ad un posto di primario della sezione di otorinolaringoiatria. Pag. 5092

Ospedale « S. Giorgio » di Cervia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia Pag. 5092

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 184 DEL 7 LUGLIO 1977:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 marzo 1977, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(7576)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 giugno 1977, n. 354.

Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXI della convenzione stessa.

Art. 3.

Con riferimento al programma Ariane, di cui all'articolo 1, lettera f), della legge 1° aprile 1975, n. 174, concernente ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-1973, è autorizzata la spesa di lire un miliardo per il periodo 1976-1980, relativa alla partecipazione italiana alle spese di gestione della base di lancio di Kourou (Guyana).

La contribuzione sarà erogata nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980.

Art. 4.

In conformità di quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, ed in relazione all'articolo 1 della richiamata legge 1° aprile 1975, n. 174, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1976 e 1977 restano imputate alle disponibilità previste dall'articolo 2 della citata legge 6 agosto 1974, n. 390.

Con apposita disposizione, da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sarà determinata, per ciascun anno finanziario successivo al 1977, ed in relazione all'andamento dei programmi ai quali l'Italia partecipa, la somma occorrente per fronteggiare le relative spese.

Art. 5.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore alle lire centomila, effettuate nei confronti dell'Agenzia spaziale europea, per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa, sono equiparate agli effetti dell'I.V.A. alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Nel limite di detto importo il beneficio è applicabile alle importazioni di beni effettuate dall'Agenzia spaziale europea nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI —
PANDOLFI — STAMBRATI
— LATTANZIO — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BANSIFACIO